

Al riguardo socorre la Convenzione relativa allo Statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e divenuta esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954 No 722 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale No 196 del 27 agosto 1954.

In base al Cap.V art.25 che concerne l'aiuto amministrativo che gli Stati firmatari di detta convenzione si sono impegnati di dare ai rifugiati politici, dichiarati tali con attestazione rilasciata dall'Alto Commisario per i rifugiati:

1. Quando per l'esercizio di un diritto da parte del rifugiato si rende normalmente necessario il concorso di una autorità straniera /Consolo polacco in Italia/ al quale egli non può ricorrere, gli Stati contraenti sul cui territorio egli risiede faranno in modo che tale concorso gli sia fornito o dalle proprie autorità o da una autorità internazionale.

2. Le autorità di cui al No 1 rilasceranno o faranno rilasciare sotto il loro controllo ai rifugiati i documenti o certificati che normalmente vengono rilasciati allo straniero dalle sue autorità nazionali o dai suoi intermediari.

3. I documenti o certificati così rilasciati sostituiranno gli atti ufficiali rilasciati agli stranieri dalle loro autorità nazionali o dai loro intermediari e faranno fede a prova contraria.